



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

FAQ PROGRESSIONI PROFESSIONALI AVVISI 2022-2023 AGGIORNATE AL 04.01.2024

1 - Quali sono le modalità di richiesta di chiarimenti sulle progressioni professionali?

Gli utenti interessati a partecipare alle progressioni professionali dovranno inviare le richieste di chiarimenti, **esclusivamente**, al seguente indirizzo mail dell'Ufficio relazioni con il pubblico della Direzione generale del personale e riforma della Regione:

aagg.personale.urp@regione.sardegna.it

Si precisa che non è prevista una risposta individuale, ma sarà avviata una raccolta di dati che confluiranno in apposite FAQ debitamente pubblicate.

2 - Sono stata assunta/o nell'Amministrazione regionale in data 01.03.2022 a seguito di cessione di contratto per mobilità volontaria da altro ente, la mia ultima progressione economica è datata 01.01.2019, chiedo se abbia i requisiti per partecipare all'avviso pubblicato.

Per la specifica fattispecie, si richiama preliminarmente l'articolo dell'Avviso 2023, in relazione al quale "è ammesso alla selezione il personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale in servizio alla data del 1° gennaio 2023 che ha maturato nella categoria di appartenenza e nel livello economico almeno due anni di permanenza effettiva alle dipendenze delle Amministrazioni del comparto regionale al 31.12.2022 e al personale proveniente dal sistema Regione e/o da altra pubblica Amministrazione, a seguito di cessione del contratto o mobilità, che risulta in servizio al 1° gennaio 2023 e che abbia maturato i medesimi requisiti".

Considerato il suddetto requisito di essere in servizio, con riferimento all'Avviso 2023, alla data del 01.01.2023, l'articolo 3, comma 2 del Contratto collettivo integrativo di lavoro (CCIL) per le progressioni professionali dei dipendenti, esclusi quelli con qualifica dirigenziale, dell'amministrazione regionale - triennio 2021 – 2022 – 2023, stabilisce che "ai fini del calcolo della permanenza effettiva in servizio nel livello retributivo e del punteggio per l'anzianità di servizio, sono computati anche i periodi maturati nel medesimo livello economico con contratti di lavoro a tempo determinato nelle Amministrazioni del Comparto regionale. Ai medesimi fini vengono computati i periodi di servizio a tempo indeterminato maturati nelle altre Amministrazioni del Sistema Regione e in generale in altre pubbliche amministrazioni in categoria/area/livello uguale o corrispondente a quella di inquadramento nell'Amministrazione regionale e la permanenza effettiva nel livello retributivo viene

valutata a partire dall'ultimo livello posseduto prima dell'inquadramento nell'Amministrazione regionale, a condizione che non sia stata riconosciuta la progressione negli ultimi due anni".

Si ricorda che, così come espressamente indicato all'articolo 2 del medesimo CCIL, "Ciascun dipendente può effettuare una sola progressione professionale nell'arco del triennio 2021-2023 regolato dal presente contratto integrativo".

3 - In merito alle progressioni dei colleghi appartenenti agli Uffici di gabinetto, si chiede se si possono allegare le schede di valutazione degli anni precedenti, in modo da evitare di compilare il nuovo format richiesto.

Si ricorda che non è richiesta l'allegazione delle schede di valutazione né da parte del/la dipendente né da parte della partizione organizzativa alla quale è assegnato/a in quanto, come risulta dall'Avviso sulle progressioni 2022 e 2023 l'allegato C, relativo alle valutazioni, è uno degli allegati espressamente richiesti che deve essere compilato e trasmesso dalla partizione organizzativa di appartenenza del/la dipendente.

Tale allegato, infatti, nella parte denominata "*VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE - FASE I- INDIVIDUAZIONE PUNTEGGIO MINIMO ATTRIBUIBILE IN BASE A CLASSE DI MERITO CONSEGUITA NELLE ULTIME TRE VALUTAZIONI CONCLUSE*" indica, attestandole, le ultime tre valutazioni conseguite nel triennio 2019-2020-2021 per l'Avviso 2022 e nel triennio 2020-2021-2022 per l'Avviso 2023.

4 - Vorrei partecipare al bando per la progressione orizzontale e ho bisogno di capire da chi mi devo far vidimare la scheda di valutazione.

Vedasi risposta formulata per il quesito n.3.

5 - Il/la dipendente nella domanda di partecipazione indirizzata alla propria Direzione di appartenenza deve comunque allegare le schede di valutazione degli anni presi in considerazione dal bando?

Vedasi risposta formulata per il quesito n.3.

6 - Ho presentato la domanda per le progressioni professionali per l'anno 2021 ed è stata esclusa per mancanza di requisito di cui all'art. 3 Contratto collettivo integrativo 7.12.2021 e all'art. 3, 1°cpv. Avviso selezione (essere in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale nella categoria di appartenenza e nel livello economico alla data del 01/01/2021) e vorrei cortesemente sapere se tale domanda sarà nuovamente istruita per il bando 2022 o se sia necessario presentarne una nuova.

Come previsto dall'art. 3 dell'avviso "*Coloro che hanno presentato la domanda per la prima annualità (2021) e non siano stati collocati in posto utile nelle graduatorie della stessa annualità, non dovranno ripresentare la domanda a valere sull'avviso per l'annualità 2022, salvo che per eventuali integrazioni documentali. Restano fermi tutti i requisiti sopra specificati ed in particolare la presenza in servizio alla data di decorrenza della progressione. Coloro che presentano la domanda a valere sull'avviso per la seconda annualità (2022) e non vengono collocati in posto utile nelle graduatorie della stessa annualità, non dovranno ripresentare la domanda per l'annualità successiva (2023), salvo che per eventuali integrazioni documentali. Restano fermi tutti i requisiti sopra specificati ed in particolare la presenza in servizio alla data di decorrenza della progressione.*"

7 - Nel caso di decesso del/della dipendente in data successiva al 1.01.2022, l'erede che presenta la domanda, in luogo del/la dipendente defunto/a, deve produrre ulteriore documentazione attestante lo status di "erede"?

Può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di stato di erede resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

8 - I/le dipendenti assegnati/e alle Direzioni Generali in data successiva al 01.01.2022 provenienti da Enti e/o Agenzie del Sistema Regione, devono presentare istanza alle Direzioni generali di assegnazione oppure all'Ente/Agenzia di appartenenza?

Il personale "riassegnato" alle Direzioni generali che provengono da Enti o Agenzie del Sistema Regione devono presentare la domanda di partecipazione alle progressioni bandite dal proprio Ente o Agenzia di appartenenza.

9 - L'avviso della selezione 2023 richiede di essere in servizio alla data del 1° gennaio 2023 e aver maturato nella categoria di appartenenza e nel livello economico almeno due anni di permanenza effettiva alle dipendenze delle Amministrazioni del comparto regionale al 31.12.2022: chi ha fatto la progressione il 01.01.2021 rientra, dal momento che effettivamente i due anni nella categoria di appartenenza li ha?

Si ricorda che, così come espressamente indicato all'articolo 2 del medesimo CCIL, "*Ciascun dipendente può effettuare una sola progressione professionale nell'arco del triennio 2021-2023 regolato dal presente contratto integrativo*".

10 - Tra il 2020 e il 2022, periodo valido per le valutazioni ai fini della progressione 2023, risultavo assegnato/a a diversa DG rispetto a quella di attuale assegnazione. Dovrò presentare la mia candidatura alla DG di attuale assegnazione o alla DG alla quale risultavo assegnato/a nel periodo valido per le valutazioni ai fini della progressione 2023?

Come indicato nell'art. 4 dell'avviso - Presentazione della domanda – Termini e modalità "*Le domande di partecipazione alle progressioni sono presentate da ciascun/a dipendente alla Direzione generale o partizione amministrativa di appartenenza*".

11 - Sono stato assunto/a nell'Amministrazione regionale in data 03/10/2022 a seguito di Concorso pubblico riservato al personale precario dell'Amministrazione regionale. Dal 01/08/2016 al 02/10/2022, senza soluzione di continuità, ho prestato servizio in qualità di CO.CO.CO. presso la stessa struttura in cui sono stato/a assunto/a come dipendente a tempo pieno a seguito di stabilizzazione. Si chiede quindi se il periodo di servizio prestato come CO.CO.CO., anche alla luce della recente giurisprudenza, possa essere computato ai fini della maturazione del requisito di ammissione.

Come previsto dall'art.3 dell'avviso ai fini della maturazione del requisito minimo di partecipazione è valutata l'attività prestata nel medesimo livello economico con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nelle Amministrazioni del comparto regionale, o a tempo indeterminato maturati nelle altre Amministrazioni del Sistema Regione e in generale in altre pubbliche amministrazioni.

12 - Sono andato/a in pensione in data 01/09/2022 e, con riferimento all'avviso per anno 2022, chiedo se posso presentare domanda.

Si, come previsto dal comma 1 dell'art. 3 dell'avviso annualità 2022, essendo in servizio al 1/1/2022 è possibile presentare domanda di partecipazione, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti.

13 - Ho partecipato alle progressioni professionali per l'anno 2020 e maturato nella categoria di appartenenza e nel livello economico cinque anni di permanenza effettiva alla data del 31.12.2019.

Ricordando che, così come espressamente indicato all'articolo 2 del medesimo CCIL, "*Ciascun dipendente può effettuare una sola progressione professionale nell'arco del triennio 2021-2023 regolato dal presente contratto integrativo*", avendo partecipato al bando relativo al precedente triennio 2018-2020, è possibile presentare la domanda per il bando 2022 afferente, pertanto, ad un differente triennio, rammentando, altresì, che nel caso di mancata progressione nell'annualità 2022 la domanda resta valida per il bando 2023.

La Direttrice del Servizio

Ilaria Atzeri

(Firma digitale)¹

¹ Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale"